

REGOLAMENTO (CE) N. 609/1999 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1999

recante modalità per la concessione di aiuti ai produttori di luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1350/72 della Commissione, del 28 giugno 1972, relativo alle modalità per la concessione dell'aiuto ai produttori di luppolo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1136/98⁽⁵⁾, è stato modificato più volte e in modo sostanziale; che in occasione di nuove modificazioni è opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalità, procedere alla sua rifusione;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1037/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, che fissa le norme generali relative alla concessione e al finanziamento dell'aiuto ai produttori di luppolo⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1604/91⁽⁷⁾, prevede l'istituzione da parte degli Stati membri di un regime di dichiarazione e di registrazione delle superfici piantate; che, per garantire la conformità dei summenzionati regimi negli Stati membri, occorre determinare le indicazioni che devono figurare nelle dichiarazioni dei produttori;

considerando che il regolamento (CE) n. 1098/98 prevede per gli anni 1998-2002 la concessione di un compenso per le superfici ritirate temporaneamente dalla produzione e/o estirpate; che occorre quindi dichiarare dette superfici allo stesso titolo di quelle piantate;

considerando che la dichiarazione delle superfici piantate deve essere effettuata entro il 31 maggio dell'anno della raccolta; che tale disposizione crea problemi nel Regno Unito in seguito all'evoluzione dei metodi di produzione, tramite i quali sulle piante propagate per talea la raccolta

può essere effettuata per la piantagione; che le operazioni di piantagione non saranno terminate in maggio, ma in giugno; che la raccolta del luppolo moltiplicato con questa tecnica concernerebbe soltanto una scarsa percentuale della superficie totale a luppolo del Regno Unito; che è quindi opportuno evitare che i produttori che la mettono in atto vengano discriminati con la perdita dell'aiuto; che è opportuno prevedere a tal fine una deroga per il Regno Unito fissando al 30 giugno dell'anno della raccolta la data per la dichiarazione delle superfici;

considerando che i metodi di determinazione delle superfici investite a luppolo possono variare secondo le regioni; che occorre quindi definire a livello comunitario il concetto di «superficie piantata» per garantire il calcolo uniforme delle superfici per le quali può essere concesso l'aiuto per la produzione;

considerando che si impone una sempre maggiore prudenza nell'applicazione degli antiparassitari e che di conseguenza i coltivatori devono essere in grado di irrorare i filari estremi di un luppolo dall'esterno, al fine di evitare di colpire altre colture; che è opportuno in tali condizioni prevedere una striscia di terreno supplementare da ciascun lato del luppolo; che la coltivazione è facilitata se la lunghezza di ciascuna delle due particelle situate alle estremità dei filari e necessarie per la manovra delle macchine agricole viene fissata in otto metri, dato che le macchine utilizzate attualmente sono più lunghe e che le loro manovre richiedono uno spazio maggiore;

considerando che l'aiuto deve riguardare esclusivamente i coni di luppolo e non le piante intere ottenute in vivaio;

considerando che è inoltre necessario subordinare la concessione dell'aiuto a talune condizioni atte a garantire il beneficio dell'aiuto soltanto ai produttori che abbiano coltivato e raccolto il luppolo nei modi prescritti;

considerando che è opportuno istituire un sistema efficace che consenta di garantire che gli aiuti sono giustificati e che non si verificano doppi pagamenti, ispirandosi a tal fine al sistema previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni

(1) GU L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

(2) GU L 208 del 2. 8. 1997, pag. 1.

(3) GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 7.

(4) GU L 148 del 30. 6. 1972, pag. 11.

(5) GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 104.

(6) GU L 118 del 20. 5. 1972, pag. 19.

(7) GU L 149 del 14. 6. 1991, pag. 13.